



Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la tutela degli animali

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 56 del 14 ottobre 2015*

INDICE

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1	Profili istituzionali	pag. 4
Art. 2	Valori etici e culturali	pag. 4
Art. 3	Competenze del Comune	pag. 4
Art. 4	Tutela degli animali	pag. 5

TITOLO II DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5	Definizioni	pag. 5
Art. 6	Ambito di applicazione	pag. 5

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7	Obblighi dei detentori di animali	pag. 5
Art. 8	Divieti	pag. 6
Art. 9	Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	pag. 6
Art. 10	Abbandono di animali	pag. 7
Art. 11	Avvelenamento di animali	pag. 7
Art. 12	Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri	pag. 7
Art. 13	Accesso degli animali domestici sui servizi di trasporto pubblico	pag. 8
Art. 14	Divieto di accattonaggio con animali	pag. 9
Art. 15	Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio	pag. 9
Art. 16	Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	pag. 9
Art. 17	Smarrimento - Rinvenimento - Affidamento	pag. 10
Art. 18	Fuga, cattura, uccisione di animali	pag. 10
Art. 19	Pet therapy	pag. 11
Art. 20	Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali	pag. 12
Art. 21	Macellazione degli animali	pag. 12
Art. 22	Inumazione di animali	pag. 13
Art. 23	Destinazione di cibo per animali	pag. 13
Art. 24	Associazioni animaliste e zoofile	pag. 13

TITOLO IV CANI

Art. 25	Attività motoria e rapporti sociali	pag. 14
Art. 26	Divieto di detenzione a catena	pag. 14
Art. 27	Dimensioni dei recinti	pag. 14
Art. 28	Guinzaglio e museruola	pag. 15
Art. 29	Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	pag. 15
Art. 30	Aree e percorsi destinati ai cani	pag. 16

Art. 31	Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti)	pag. 16
Art. 32	Cani liberi accuditi	pag. 16
Art. 33	Raccolta deiezioni	pag. 17
Art. 34	Centri di addestramento-educazione	pag. 17
Art. 35	Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione	pag. 18

**TITOLO V
GATTI**

Art. 36	Definizione dei termini usati nel presente titolo	pag. 18
Art. 37	Compiti dell'Asl	pag. 18
Art. 38	Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e	pag. 18
Art. 39	Colonie feline	pag. 19
Art. 40	Alimentazione dei gatti	pag. 19

**TITOLO VI
CAVALLI**

Art. 41	Principi distintivi	pag. 19
----------------	----------------------------	----------------

**TITOLO VII
AVIFAUNA**

Art. 42	Detenzione di volatili	pag. 20
Art. 43	Tutela dei volatili e della fauna selvatica	pag. 21
Art. 44	Controllo della popolazione di piccioni in ambito urbano	pag. 22

**TITOLO VIII
ANIMALI ACQUATICI**

Art. 45	Detenzione di specie animali acquatiche	pag. 22
Art. 46	Dimensioni e caratteristiche degli acquari	pag. 22
Art. 47	Prescrizioni	pag. 23

**TITOLO IX
ANIMALI ESOTICI**

Art. 48	Tutela degli animali esotici	pag. 23
----------------	-------------------------------------	----------------

**TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 49	Sanzioni	pag. 24
Art. 50	Vigilanza	pag. 25

**TITOLO XI
NORME TRANSITORIE**

Art. 51	Norme transitorie	pag. 26
----------------	--------------------------	----------------

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

**TITOLO I
PRINCIPI**

**Art. 1
Profili istituzionali**

1. Il Comune di Tivoli, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Tivoli riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.
3. La città di Tivoli, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

**Art. 2
Valori etici e culturali**

1. Il Comune di Tivoli, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
2. Il Comune di Tivoli, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Tivoli valorizza la tradizione e la cultura animalista della Città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

**Art. 3
Competenze del Comune**

1. Il Comune garantisce la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni

previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4
Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge n. 281/91 ed alla normativa regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

TITOLO II
DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5
Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6
Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Tivoli.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7
Obblighi dei detentori di animali

1. Colui che a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

6. Il competente Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali promuove ed incentiva annualmente anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina ed ottemperanza all'obbligo d'apposizione del sistema identificativo (microchip), come previsto dall'Ordinanza Ministeriale del Ministero del Lavoro 06/08/2009.

Art. 8

Divieti

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento
 - a. lesivo nei confronti degli animali ;
 - b. che nuoccia alla salute degli animali ed al loro benessere psico-fisico;
 - c. che privi gli animali dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie;
 - d. che privi gli animali della loro dignità in quanto specie animale.
2. E' vietato, di norma, separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
3. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
4. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
5. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
6. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
7. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
8. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisetomia, operare la devocalizzazione.
9. Gli organi di controllo sono indicati all'art. 50 del presente Regolamento.

Art. 9

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i

microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali.

3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali per gli eventuali controlli che escludano danni agli animali.

Art. 10

Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare o lasciare incustodito qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11

Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni nonché alle eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si siano verificati.
2. L'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali determinerà proposte di tempistica e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 12

Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, ove possibile, il Comune potrà predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente

- barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata. Deve essere apposto un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli.
2. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, propone l'installazione di apposita cartellonistica all'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali per segnalare l'attraversamento di animali.
 3. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione all'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine l'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione entro sessanta giorni del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
 4. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i di cui all'articolo 38 comma 3, od in alternativa a persona incaricata dall'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
 5. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.
 6. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Art. 13

Accesso degli animali domestici sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Tivoli secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo nonché alle discipline indicate da apposito cartello sui mezzi.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. 13
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia, cani aggressivi e/o pericolosi ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali

di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.

6. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 14

Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a sequestro e successiva confisca, potranno essere affidati temporaneamente, per tutta la durata del sequestro e solo successivamente alla confisca o a titolo definitivo, dall'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali ad associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

Art. 15

Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici da parte di soggetti non autorizzati e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) fermo restando l'obbligo delle operazioni previste sia sanitarie che di registrazione e applicazione di microchip, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali.

Art. 16

Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto non si applica alle gare e dimostrazioni ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle attività di promozione delle adozioni di cani e gatti richieste dalle associazioni di volontariato animaliste.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, e' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente,

con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998 e successive modificazioni, ovvero le linee guida CITES 2006. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.

4. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
6. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.

Art. 17

Smarrimento – Rinvenimento - Affidò

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Asl competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Asl competente per territorio ed al competente Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Asl competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata anche al Canile Municipale, se esistente, mentre per i selvatici va effettuata ai Centri di Recupero autorizzati dall'ente competente.
4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 18

Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Asl competente per territorio, all'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Asl può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si dovrà procedere all'abbattimento dell'animale, tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando l'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali.

2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Asl competente per territorio ed all'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione. La soppressione di cani e gatti ospitati presso il canile municipale, se esistente, o convenzionati con il Comune di Tivoli potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità e soltanto previo benestare dell'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali.

Art. 19 **Pet therapy**

1. Il Comune di Tivoli promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

Art. 20

Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad un parere consultivo sentito il parere dell'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
2. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali all'esterno del punto vendita.
3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
6. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
7. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
8. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali al fine di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
9. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, se esistente, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
10. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 21

Macellazione degli animali

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia

previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.

2. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

Art. 22
Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CE n.1069/2009 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Asl competente per territorio.
2. Il Comune di Tivoli può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 23
Destinazione di cibo per animali

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.
2. Si fa divieto di lasciare cibo incustodito per le vie cittadine, anche se in giusti contenitori; non è comunque vietata la somministrazione di cibo ad animali randagi, fermo restando gli obblighi di segnalazione del rinvenimento degli animali stessi agli organi competenti o alle Associazioni di volontariato riconosciute, e comunque effettuata sotto la diretta sorveglianza del somministratore, il quale si farà carico della rimozione dei residui di cibo e la pulizia del sito.

Art. 24
Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
3. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.
4. Le attività sopra descritte sono coordinate da un responsabile del procedimento.

TITOLO IV
CANI

Art. 25

Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 27.
2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
4. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche, evitando tassativamente contatti diretti con gli erogatori di acqua potabile.

Art. 26

Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 27

Dimensioni dei recinti e delle cuce per cani

1. Per i cani custoditi prevalentemente in recinto, sono da considerati requisiti minimi quelli previsti dalla legislazione vigente per i canili, e dalla legislazione di seguito indicata :
 - L.R. 21 Ottobre 1997, n. 34 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo", Articolo 5.
 - Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116.
 - Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea del 20.10.2010 , L.376/33
 - Altri leggi anche se non specificatamente indicate.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base deve essere adeguata alle esigenze fisiologiche del cane.

Art. 28
Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambe i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 29
Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. E' vietato l'accesso ai cani nel raggio di quindici metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.
4. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 30

Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.

Art. 31

Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti)

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno di norma, libero accesso, nei modi consentiti dal comma 3 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Tivoli salvo quelli in cui alimenti o cibi sono preparati, trattati o conservati (ad esempio locali con cucine, stabilimenti di confezionamento etc) o quelli ove gli stessi possano essere accessibili in maniera diretta e quindi a rischio contaminazione.
2. I supermercati e i negozi di vendita di prodotti alimentari non rientrano nella categoria dei pubblici esercizi.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando un guinzaglio o in caso di animali di taglia medio grande o grande, animali aggressivi e/o pericolosi, gli stessi dovranno inoltre indossare una museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
4. E' fatto salso il diritto di non ammettere gli animali all'interno degli esercizi commerciali. In tal caso in corrispondenza dell'ingresso dell'esercizio commerciale dovrà essere esposto apposito avviso di divieto. Nessun limite, infine, è previsto all'accesso di un non vedente col proprio cane-guida in un locale pubblico.

Art. 32

Cani liberi accuditi

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Tivoli riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.
2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed al Servizio veterinario della Asl territorialmente competente per il parere tecnico, il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Asl territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista

convenzionato con il Servizio Veterinario della Asl territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale.

4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di *microchip* a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane libero accudito", recapiti e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.
5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Asl competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Asl territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale e dall'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali.

Art. 33

Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani in prossimità o nelle vicinanze delle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 34

Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve inoltrare idonea informativa al Sindaco e all'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali che rilascia un parere consultivo, fermo restando gli altri adempimenti di legge.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi inviando una comunicazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 35

Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale e/o Canili convenzionati o con garante un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2. Per tale pratica l'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario. Al fine di promuovere la pratica dell'adozione, per il Canile comunale e per ogni Canile convenzionato con il Comune di Tivoli, attraverso il sito web istituzionale dell'Amministrazione comunale sono resi noti giorni ed orari in cui è possibile per i cittadini visitare liberamente gli animali ivi custoditi, salve le prescrizioni in materia di pubblica igiene. L'accesso è consentito a privati ed associazioni, senza alcuna preclusione, con il solo onere della registrazione degli accessi. La violazione di tali disposizioni, constatata a norma dei Regolamenti vigenti, costituisce elemento di valutazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti al mantenimento, al rinnovo ed alla revoca degli affidamenti ai privati gestori del servizio.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Lazio.

**Titolo V
GATTI**

Art. 36

Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".
4. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 37

Compiti dell'Asl

1. L'Asl provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 38

Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione

in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Asl competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.

2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Asl. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 39

Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Tivoli che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio veterinario Asl competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Asl competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 40

Alimentazione dei gatti

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione di quelli destinati a contenere l'acqua.

TITOLO VI

CAVALLI

Art. 41

Principi distintivi

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva, in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta mentre i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.
4. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e gli esemplari anziani o malati non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche incompatibili con il loro stato di salute;
5. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
6. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - a. la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b. il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
 - c. il Servizio Veterinario Asl verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

TITOLO VII AVIFAUNA

Art. 42 Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. E' fatto divieto di mettere uccelli in voliere di grandezza tale di impedire il volo e/o l'apertura di entrambe le ali contemporaneamente. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a. fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b. per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del trenta per cento.
3. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie, mantenute all'aperto, una tettoia che copra, almeno, la metà della parte superiore.
4. E' fatto divieto:
 - a. di lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b. di strappare, tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti, per iscritto, la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c. di amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o di forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che

ne attestati per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale in casi di cessione ad altri;

d. di mantenere volatili legati al trespolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti in viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 43

Tutela dei volatili e della fauna selvatica

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni con particolare attenzione al periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base ad autorizzazioni comunali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali.
4. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.
5. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli per una distanza di 10 metri dai livelli di massima piena.
6. E' vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio.
7. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui all'art. 9, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali
8. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli;
 - f) l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.

Art. 44

Controllo della popolazione di piccioni in ambito urbano

1. Al fine di ridurre i disagi causati dall'eccessiva presenza di piccioni, per ragioni di igiene e sanità pubblica, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'Azienda USL, avvia e realizza campagne di contenimento e monitoraggio sanitario di tali volatili con metodi incruenti.
2. La metodologia operativa deve prevedere:
 - a. L'effettuazione di un accurato censimento della popolazione di colombi urbani mediante la collaborazione delle associazioni protezionistiche;
 - b. Lo studio delle colonie e delle abitudini dei colombi urbani;
 - c. L'individuazione ed il relativo controllo dei siti di nidificazione;
 - d. La protezione degli edifici comunali e di monumenti mediante l'utilizzo di appositi reticolati o di accorgimenti architettonici;
 - e. Il posizionamento di mangiatoie controllate nei siti individuati a rischio per la somministrazione di mangime con prodotto antifecondativo;
 - f. La puntuale pulizia e disinfezione delle aree di alimentazione;
 - g. La cattura con metodi incruenti di campioni per indagini igienico – sanitarie.
3. Per tutelare l'aspetto igienico-sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - a. è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai piccioni (granaglie, sostanze varie, scarti e/o avanzi alimentari);
 - b. è fatto divieto su tutto il territorio comunale di abbandonare residui di alimenti o rifiuti al di fuori degli spazi consentiti;
 - c. è fatto obbligo ai proprietari degli edifici di effettuare interventi atti a rendere inaccessibili cornicioni, sottotetti ed altri siti idonei alla nidificazione di questi volatili;
 - d. è fatto obbligo ai proprietari di edifici di rimuovere il guano dei piccioni dalle loro proprietà, nonché di effettuare accurate operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate.

**TITOLO VIII
ANIMALI ACQUATICI**

Art. 45

Detenzione di specie animali acquatiche

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti preferibilmente in coppia.

Art. 46

Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 47
Prescrizioni

Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a. lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 45;
- b. conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare) e dei crostacei, al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c. procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi e dei crostacei, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
- d. mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- e. tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

TITOLO IX
ANIMALI ESOTICI

Art. 48
Tutela degli animali esotici

1. Ai sensi della legge regionale n. 89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Asl territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione e' nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell' animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività .
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l' alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario Asl competente per territorio, sentito il parere obbligatorio della competente Commissione regionale.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Asl accertare:
 - a. la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b. che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 8,9,11,15,16 e 20 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da €25,00 ad €500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3. Per le violazioni alle disposizioni dell'Art. 44 comma 3, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ex Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/81, nell'ambito dei limiti minimi e massimi che così si indicano: da €25,00 a €500,00.
4. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
5. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
6. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede, ove possibile, alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 50 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento ed irrogare le sanzioni i seguenti soggetti :
 - (a) *gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ;*
 - (b) *le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato ;*
 - (c) *gli appartenenti al Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.*
2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. L'Amministrazione comunale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio comunale con delega alla tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, Sezioni Ambiente o Sanità, e le Onlus.

TITOLO XI
NORME TRANSITORIE

Art. 51
Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 20, 28, 42 e 45.